

**D.M. 4 aprile 2001 <sup>(1)</sup>.**

**Corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività, ai sensi dell'art. 17, comma 14-bis, della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche <sup>(2) (3) (4)</sup>.**

---

(1) *Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 aprile 2001, n. 96.*

(2) *Titolo così corretto con Comunicato 5 giugno 2001 (Gazz. Uff. 5 giugno 2001, n. 128).*

(3) *Il presente decreto è stato dichiarato illegittimo dal TAR del Lazio, sez. I, con sentenza 23 luglio 2002, n. 6552 e con sentenza 8 agosto 2002, n. 7067. Vedi, anche, il comma 12-ter dell'art. 17, L. 11 febbraio 1994, n. 109, aggiunto dall'art. 7, L. 1° agosto 2002, n. 166.*

(4) *Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:*

*- Ministero della giustizia: Nota 27 settembre 2002, n. 54/1-2.*

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la *legge 11 febbraio 1994, n. 109*, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 17, comma 14-bis, *ter* e *quater*,

Visto il *D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554*;

Vista la *legge 2 marzo 1949, n. 143*, recante: «Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti»;

Vista la *legge 4 marzo 1958, n. 143*, recante: «Norme sulla tariffa degli ingegneri e degli architetti»;

Visti i *D.M. 21 agosto 1958*, *D.M. 25 febbraio 1965*, *D.M. 18 novembre 1971*, *D.M. 13 aprile 1976*, *D.M. 29 giugno 1981*, *D.M. 11 giugno 1987, n. 233*, di aggiornamento degli onorari professionali spettanti agli ingegneri ed agli architetti;

Visto il *decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528*, recante: «Modifiche ed integrazioni al *decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494*, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili»;

Vista la proposta dei Consigli nazionali riuniti degli ingegneri e degli architetti;

Decreta:

1. 1. I corrispettivi per le attività di progettazione e per le altre attività previste dall'art. 17, comma 14-bis, della *legge 11 febbraio 1994, n. 109*, e successive modificazioni ed integrazioni, sono quelli di cui alle tabelle A, B, B1, B2, B3, B5 e B6 allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante <sup>(5)</sup>.

---

*(5) Il presente decreto è stato dichiarato illegittimo dal TAR del Lazio, sez. I, con sentenza 23 luglio 2002, n. 6552 e con sentenza 8 agosto 2002, n. 7067. Vedi, anche, il comma 12-ter dell'art. 17, L. 11 febbraio 1994, n. 109, aggiunto dall'art. 7, L. 1° agosto 2002, n. 166.*

\*\*\*

2. 1. Gli onorari di cui alla tabella A del presente decreto, per importi inferiori a 50 milioni di lire, sono stabiliti a discrezione entro il limite massimo dell'onorario corrispondente a 50 milioni di lire.

2. Per importi di lavori superiori a 100 miliardi di lire si applica la percentuale relativa all'importo di 100 miliardi di lire <sup>(6)</sup>.

---

*(6) Il presente decreto è stato dichiarato illegittimo dal TAR del Lazio, sez. I, con sentenza 23 luglio 2002, n. 6552 e con sentenza 8 agosto 2002, n. 7067. Vedi, anche, il comma 12-ter dell'art. 17, L. 11 febbraio 1994, n. 109, aggiunto dall'art. 7, L. 1° agosto 2002, n. 166.*

\*\*\*

3. 1. Il rimborso delle spese e dei compensi accessori relativi agli onorari a percentuale determinati a seguito dell'applicazione delle tabelle A, B, B1, B2, B4, e B6 limitatamente ai supporti esterni alla amministrazione, allegate al presente decreto, deve essere riconosciuto forfetariamente nella misura minima del 30 per cento del medesimo per importi di lavori pari a 50 milioni e nella misura minima del 15 per cento per importi di lavori pari o superiori a 100 miliardi. Per importi di lavori intermedi le percentuali si calcolano per interpolazione lineare.

2. Nel caso l'entità dei rimborsi spese e dei compensi accessori superi gli importi minimi di cui al precedente comma, devono essere prodotti i giustificativi di spesa per l'intero ammontare del rimborso e degli oneri accessori <sup>(7)</sup>.

---

*(7) Il presente decreto è stato dichiarato illegittimo dal TAR del Lazio, sez. I, con sentenza 23 luglio 2002, n. 6552 e con sentenza 8 agosto 2002, n. 7067. Vedi, anche, il comma 12-ter dell'art. 17, L. 11 febbraio 1994, n. 109, aggiunto dall'art. 7, L. 1° agosto 2002, n. 166.*

\*\*\*

4. 1. Nel caso di affidamento parziale delle fasi di progettazione e della attività di direzione lavori non è dovuta alcuna maggiorazione delle tariffe di cui al presente decreto <sup>(8)</sup>.

---

(8) Il presente decreto è stato dichiarato illegittimo dal TAR del Lazio, sez. I, con sentenza 23 luglio 2002, n. 6552 e con sentenza 8 agosto 2002, n. 7067. Vedi, anche, il comma 12-ter dell'art. 17, L. 11 febbraio 1994, n. 109, aggiunto dall'art. 7, L. 1° agosto 2002, n. 166.

\*\*\*

5. 1. Il metodo di calcolo relativo alla progettazione integrale e coordinata di cui all'art. 2, lettera i), del *decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999* è il seguente:

a) progettazione preliminare:

1) per la ideazione e il coordinamento generale si applicano, sull'intero ammontare dell'opera, la percentuale relativa e le aliquote della elaborazione grafica e delle prestazioni che attengono all'opera nel suo insieme;

2) alle prestazioni specialistiche, escluse le opere edili, si applicano le aliquote delle prestazioni corrispondenti, computate sull'ammontare di ciascuna opera con la relativa percentuale;

b) progettazione definitiva e progettazione esecutiva:

1) per la ideazione e il coordinamento generale si applicano, sull'intero ammontare dell'opera, la percentuale relativa e le aliquote della elaborazione grafica e delle prestazioni che attengono all'opera nel suo insieme;

2) sulle opere edili e complementari si applicano le aliquote dalle prestazioni non comprese nella fase di ideazione ed attinenti la prestazione specialistica, applicandole sull'ammontare delle opere, con la relativa percentuale;

3) alle prestazioni specialistiche si applicano le aliquote delle prestazioni corrispondenti, applicandole sull'ammontare di ciascuna opera, con la relativa percentuale<sup>(9)</sup>.

---

(9) Il presente decreto è stato dichiarato illegittimo dal TAR del Lazio, sez. I, con sentenza 23 luglio 2002, n. 6552 e con sentenza 8 agosto 2002, n. 7067. Vedi, anche, il comma 12-ter dell'art. 17, L. 11 febbraio 1994, n. 109, aggiunto dall'art. 7, L. 1° agosto 2002, n. 166.

\*\*\*

## Tabella A - Corrispettivi a percentuali relative alle varie classi e categorie di lavori <sup>(10)</sup>

Le percentuali della Tabella A sono definite da una serie di curve rispondenti alla formula sotto riportata:

$$p = I^n * 10^q + x_3$$

dove **p** = percentuale ricercata

**I** = importo opere

**x<sub>3</sub>** = parametro di tendenza della curva

ed i due parametri **n** e **q** sono determinati, come di seguito riportato, dai valori di due importi (**I<sub>1</sub>** e **I<sub>2</sub>**) e dalle rispettive percentuali (**x<sub>1</sub>** e **x<sub>2</sub>**) assunti per la determinazione della curva e riportati, unitamente al parametro **x<sub>3</sub>**, nella Tabella A sotto riportata.

$$n = \log ((x_1 - x_3) / (x_2 - x_3)) / \log (I_1 / I_2)$$

$$q = \log ((x_1 - x_3) / I_1^n)$$

TABELLA A - Parametri di riferimento

CLASSE	CATEGORIA	IMPORTI in migliaia di lire		PERCENTUALI %		PARAMETRO tendenza x <sub>3</sub>	COEFFICIENTI	
		primo I <sub>1</sub>	secondo I <sub>2</sub>	Prima x <sub>1</sub>	seconda x <sub>2</sub>		n	q
I	a	50.000	100.000.000	12,4559	2,9741	2,3301	-0,362475797	3,796119632
I	b	50.000	100.000.000	14,7270	3,6426	2,7961	-0,348087186	3,756586012
I	c	50.000	100.000.000	18,9434	3,8575	2,9689	-0,380099837	4,129804521
I	d	50.000	100.000.000	24,9135	4,7702	3,6743	-0,389989558	4,329656060
I	e	50.000	100.000.000	32,6375	6,0967	4,8060	-0,404028835	4,555142495
I	f	50.000	100.000.000	15,3963	3,2347	2,5425	-0,384364863	4,068245092
I	g	50.000	100.000.000	20,1015	3,7664	2,9689	-0,403538467	4,340653828
II	a	50.000	100.000.000	11,7778	2,2410	1,7658	-0,400979213	4,087647772
II	b	50.000	100.000.000	14,3803	2,6884	2,1193	-0,403915538	4,198259504
II	c	50.000	100.000.000	21,2001	3,0291	2,4030	-0,447571561	4,719930875
III	a	50.000	100.000.000	16,4889	2,9528	2,3301	-0,411007347	4,315359685
III	b	50.000	100.000.000	17,7554	3,3157	2,6138	-0,404084946	4,291209646
III	c	50.000	100.000.000	23,5555	4,4820	3,5316	-0,400978556	4,388670541
IV	a	50.000	100.000.000	14,1333	3,8014	2,9689	-0,341545259	3,677382095
IV	b	50.000	100.000.000	11,7778	2,8870	2,2603	-0,357907439	3,734041520
IV	c	50.000	100.000.000	9,4222	2,4412	1,9085	-0,348185613	3,556524445
V		50.000	1.000.000	12,4690	4,7082	2,0000	-0,451353518	4,494862399
VI	a	50.000	100.000.000	7,9619	2,7513	2,1335	-0,295271914	3,038838960
VI	b	50.000	100.000.000	13,7643	3,9316	3,0655	-0,330735265	3,575655954
VII	a	50.000	100.000.000	8,1897	2,3337	1,8197	-0,331162187	3,353747178
VII	b	50.000	100.000.000	9,5883	3,1431	2,4411	-0,305298293	3,204618336
VII	c	50.000	100.000.000	11,9985	3,5782	2,7866	-0,322882079	3,450208659
VIII		50.000	100.000.000	12,8705	2,9736	2,3316	-0,368145778	3,857138585
IX	a	50.000	100.000.000	10,1459	2,1833	1,7151	-0,380316864	3,853916919
IX	b	50.000	100.000.000	17,3828	3,9130	3,0703	-0,372623850	4,024535343
IX	c	50.000	100.000.000	20,6537	4,6379	3,6394	-0,373055082	4,102953975

(10) Il presente decreto è stato dichiarato illegittimo dal TAR del Lazio, sez. I, con sentenza 23 luglio 2002, n. 6552 e con sentenza 8 agosto 2002, n. 7067. Vedi, anche, il comma 12-ter dell'art. 17, L. 11 febbraio 1994, n. 109, aggiunto dall'art. 7, L. 1° agosto 2002, n. 166.



(11) Il presente decreto è stato dichiarato illegittimo dal TAR del Lazio, sez. I, con sentenza 23 luglio 2002, n. 6552 e con sentenza 8 agosto 2002, n. 7067. Vedi, anche, il comma 12-ter dell'art. 17, L. 11 febbraio 1994, n. 109, aggiunto dall'art. 7, L. 1° agosto 2002, n. 166.

\*\*\*

## Tabella B - Aliquote base relative alla progettazione e direzione lavori <sup>(12)</sup>

Classi e categorie secondo l'elencazione dell'art. 14 della L. n. 143/1949

Fasi	descrizione prestazioni parziali	I a-b-c- d	I e	I f	I g	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
<b>aliquote</b>													
<b>PROGETTO PRELIMINARE</b>	a Relazioni, planimetrie, schemi grafici	0,09	0,10	0,07	0,07	0,11	0,11	0,07	0,11	0,08	0,07	0,07	0,10
	b Calcolo sommario spesa	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	totale parziale	0,10	0,11	0,08	0,08	0,12	0,12	0,08	0,12	0,09	0,08	0,08	0,11
<b>PROGETTO DEFINITIVO</b>	c Relazione illustrativa, Elaborati grafici per ottenimento autorizzazioni	0,23	0,27	0,16	0,16	0,26	0,16	0,20	0,22	0,22	0,20	0,15	0,24
	d Disciplinare elementi tecnici	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01
	e Computo metrico	0,07	0,07	0,04	0,04	0,07	0,08	0,06	0,04	0,06	0,05	0,06	0,06
	estimativo, Quadro economico	0,07	0,07	0,04	0,04	0,07	0,08	0,06	0,04	0,06	0,05	0,06	0,06
	totale parziale	0,31	0,35	0,21	0,21	0,34	0,26	0,27	0,27	0,29	0,26	0,23	0,31
<b>PROGETTO ESECUTIVO</b>	f Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,05	0,06	0,16	0,16	0,04	0,15	0,04	0,06	0,04	0,04	0,10	0,06
	g Particolari costruttivi e decorativi	0,13	0,15	0,05	0,05	0,10	0,05	0,06	0,10	0,08	0,07	0,05	0,12
	Computo metrico	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,05	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,06
	estimativo definitivo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuali analisi. Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,05	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,06

	Schema di contratto, i capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02
	totale parziale	0,24	0,27	0,26	0,26	0,19	0,27	0,15	0,21	0,17	0,16	0,24	0,23
<b>DIREZIONE DEI LAVORI</b>	I direzione lavori, assistenza al collaudo, prove d'officina	0,32	0,24	0,42	0,42	0,32	0,32	0,45	0,38	0,42	0,45	0,42	0,32
	I1 liquidazione	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,05	0,02	0,03	0,05	0,03	0,03
	totale parziale	0,35	0,27	0,45	0,45	0,35	0,35	0,50	0,40	0,45	0,50	0,45	0,35
	<b>totale complessivo</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

(12) Il presente decreto è stato dichiarato illegittimo dal TAR del Lazio, sez. I, con sentenza 23 luglio 2002, n. 6552 e con sentenza 8 agosto 2002, n. 7067. Vedi, anche, il comma 12-ter dell'art. 17, L. 11 febbraio 1994, n. 109, aggiunto dall'art. 7, L. 1° agosto 2002, n. 166. Vedi, inoltre, l'art. 2-bis, D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190, aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 17 agosto 2005, n. 189.

\*\*\*

### Tabella B1 - Aliquote integrative relative alla progettazione e direzione lavori (ulteriori prestazioni introdotte dalla L. n. 109/1994, D.P.R. n. 554/1999) <sup>(13)</sup>

Classi e categorie secondo l'elencazione dell'art. 14 della L. n. 143/1949

	descrizione	I a-b-c- d	I e	I f	I g	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Fasi	prestazioni parziali	<b>aliquote</b>											
	Piano economico												
	m* e finanziario di massima Capitolato	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	n**speciale e prestazionale	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
	o1 Relazione di indagine geotecnica	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
<b>PROGETTO PRELIMINARE</b>	o2 Relazione di indagine idrologica	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
	o3 Relazione di indagine idraulica	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
	o4 Relazione di indagine sismica	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
	Relazione di												

	o5	indagine archeologica	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	
	p	Studio di inserimento urbanistico Schema di contratto,	0,03	0,03	0,03	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,01	0,01	0,03
	q**	Capitolato speciale d'appalto	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	
<b>PROGETTO DEFINITIVO</b>	r1	Relazione di indagine geotecnica Relazione di indagine	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	
	r2	idrologica Relazione di indagine	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	
	r3	idraulica	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	
	r4	Relazione di indagine sismica	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	
<b>PROGETTO ESECUTIVO</b>	s	Piano di manutenzione dell'opera	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,02	0,03	0,03	0,02	0,02	0,03
	l2	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
<b>DIREZIONE DEI LAVORI</b>	l3	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori Ufficio della direzione lavori,  per ogni addetto	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	l4	con qualifica di direttore operativo	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

\* prestazione richiesta in presenza di affidamento di concessione per lavori pubblici.

\*\* prestazione richiesta in caso di appalto concorso o affidamento di concessione per lavori pubblici.

**N.B. Al fine della determinazione dell'onorario, le prestazioni di tabella B1 devono essere specificamente richieste dal Responsabile del Procedimento. Eventuali studi specialistici richiesti dal Responsabile del Procedimento relativi a modellazioni, indagini e simulazioni, sono compensati a parte in relazione alla loro consistenza e complessità.**

(13) Il presente decreto è stato dichiarato illegittimo dal TAR del Lazio, sez. I, con sentenza 23 luglio 2002, n. 6552 e con sentenza 8 agosto 2002, n. 7067. Vedi, anche, il comma 12-ter dell'art. 17, L. 11 febbraio 1994, n. 109, aggiunto dall'art. 7, L. 1° agosto 2002, n. 166.



(14) Il presente decreto è stato dichiarato illegittimo dal TAR del Lazio, sez. I, con sentenza 23 luglio 2002, n. 6552 e con sentenza 8 agosto 2002, n. 7067. Vedi, anche, il comma 12-ter dell'art. 17, L. 11 febbraio 1994, n. 109, aggiunto dall'art. 7, L. 1° agosto 2002, n. 166.

\*\*\*

### Tabella B3.1 - Onorario relativo ai rilievi plano-altimetrici con metodi celerimetrici <sup>(15)</sup>

RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO ESEGUITO CON METODI CELERIMETRICI SU TERRENI MEDI E POCO ALBERATI, CON PENDENZA SINO AL 3%, E RELATIVA RESTITUZIONE

SCALA	PUNTI PER ETTARO	EQUIDISTANZA (cm)	ONORARIO PER ETTARO (lire)
1:200	100	20	2.855.000
1:500	70	50	1.320.000
1:1000	30	100	865.000
1:2000	20	100	620.000
1:5000 [1]	14	2500	550.000
1:10.000 [1]	8	2500	460.000
	Maggiorazioni per particolari difficoltà		
	Terreni con pendenza superiore al 3% (n% = pendenza assoluta)		+ 1,5% x (n%+3)
	Terreni alberati, chiusi da siepi o vigneti		+ 30%
	Terreni con bosco di alto fusto		+ 40%
	Terreni con bosco ceduo (necessario taglio con ronchetto)		+ 120%
	Terreni acquitrinosi od invasi dalle acque		+ 120%
	Lavori in montagna a quota superiore a 1300 m		+ 20%

PROFILI LONGITUDINALI E SEZIONI TRASVERSALI

PROFILO	PUNTI PER CHILOMETRO	SCALA	ONORARIO PER KM (lire)
In terreni di qualsiasi natura	60	1:2000 (lunghezze); 1:2000 (altezze)	1.240.000
In terreni di qualsiasi natura [2]	20	1:5000 (lunghezze); 1:5000 (altezze)	420.000
SEZIONI	LARGHEZZA	SCALA	ONORARIO PER SEZIONE (lire)
Sezioni trasv. per un minimo di 15 sezioni	20 m	1:200 - 1:100	30.000
	Per ogni metro in più di larghezza		2.500

RILIEVO CON TECNICHE GPS DI CAPISALDI

DESCRIZIONE	ONORARIO (lire)
Per ciascun punto con tolleranza planimetrica +/- 5 mm ed altimetrica +/- 10 mm (incluso raccordo topografico con 3 capisaldi e pilastrino in calcestruzzo)	800.000

- [1] Da eseguirsi, se necessario, ad integrazione della cartografia ufficiale per zone di limitata estensione (max 10 ha).
- [2] Da eseguirsi, se necessario, ad integrazione della cartografia ufficiale per tratti particolari di limitata lunghezza (max 10 km).

(15) Il presente decreto è stato dichiarato illegittimo dal TAR del Lazio, sez. I, con sentenza 23 luglio 2002, n. 6552 e con sentenza 8 agosto 2002, n. 7067. Vedi, anche, il comma 12-ter dell'art. 17, L. 11 febbraio 1994, n. 109, aggiunto dall'art. 7, L. 1° agosto 2002, n. 166.

\*\*\*

**Tabella B3.2 - Onorario relativo ai rilievi dei manufatti <sup>(16)</sup>**

<b>PIANTE</b>						
<b>SCALE</b>	<b>1/10</b>	<b>1/20</b>	<b>1/50</b>	<b>1/100</b>	<b>1/200</b>	<b>1/500</b>
	<b>£/m<sup>2</sup></b>	<b>£/m<sup>2</sup></b>	<b>£/m<sup>2</sup></b>	<b>£/m<sup>2</sup></b>	<b>£/m<sup>2</sup></b>	<b>£/m<sup>2</sup></b>
Pianta di semplice disposizione e con ambienti in prevalenza regolari	770	640	520	390	260	130
Pianta complicata e con ambienti di varia forma e grandezza	2060	1670	1290	1030	640	390
Compenso fisso per ogni giorno	42.950	42.950	42.950	42.950	42.950	
<b>PROSPETTI</b>						
<b>PER QUALSIASI SCALA</b>	<b>£/m<sup>2</sup></b>					
Prospetti semplici e in prevalenza regolari	520					
Prospetti complicati	1.720					
Compenso fisso per ogni prospetto	42.950					
<b>SEZIONI</b>						
<b>PER QUALSIASI SCALA</b>	<b>£/m<sup>2</sup></b>					
Sezioni semplici e in prevalenza regolari	50					
Sezioni complicate	90					

N.B. I compensi unitari includono rilievo e restituzione.

Maggiorazione dei compensi unitari (tali maggiorazioni si applicano singolarmente all'onorario base e non si moltiplicano tra loro):

Per rilievo aggiuntivo delle strutture,	+ 30%
Per rilievo aggiuntivo di impianti tecnologici complessi, (da parzializzare per singoli impianti in relazione alle specifiche situazioni),	+ 30%
Per rilievo di manufatti soggetti a vincoli: architettonico, archeologico, artistico, storico,	+ 30%

(16) Il presente decreto è stato dichiarato illegittimo dal TAR del Lazio, sez. I, con sentenza 23 luglio 2002, n. 6552 e con sentenza 8 agosto 2002, n. 7067. Vedi, anche, il comma 12-ter dell'art. 17, L. 11 febbraio 1994, n. 109, aggiunto dall'art. 7, L. 1° agosto 2002, n. 166.

\*\*\*

**Tabella B4 - Onorario relativo agli studi di impatto ambientale <sup>(17)</sup>**

Importo dell'opera (miliardi di lire)	Onorario a percentuale Prefattibilità ambientale	Onorario a percentuale Studio di Impatto Ambientale - SIA [1]	Onorario a percentuale Studio di fattibilità ambientale [2]	
	0,5	0,6000	2,0000	2,0000
1	0,4566	1,5219	1,5219	
5	0,2421	0,8071	0,8071	
10	0,1842	0,6141	0,6141	
20	0,1402	0,4673	0,4673	
30	0,1195	0,3983	0,3983	
40	0,1067	0,3556	0,3556	
50	0,0977	0,3257	0,3257	
60	0,0909	0,3031	0,3031	
70	0,0856	0,2852	0,2852	
80	0,0812	0,2706	0,2706	
90	0,0775	0,2583	0,2583	
100	0,0743	0,2478	0,2478	
250	0,0518	0,1727	0,1727	
500	0,0394	0,1314	0,1314	
750	0,0336	0,1120	0,1120	
1000	0,0300	0,1000	0,1000	
[1] nell'ambito della normativa VIA				
[2] al di fuori dell'applicazione della normativa sulla VIA				
Coefficienti moltiplicativi	Opere	a	Estese	1,15
		b	Puntuali	1
	Intervento	a	Ampliamento/Modificazioni	0,8
		b	Nuove costruzioni	1
	Componenti ambientali	a	Tutte quelle previste dal D.P.C.M.	1,15
		b	3 componenti/impatti prevalenti	1
	Livello di analisi (strumenti utilizzati)	a	Metodi empirico/descrittivi	1
		b	metodi analitico numerici (utilizzo di modelli di simulazione)	1,2
	Cartografia	a	Cartografia tradizionale	1
		b	Cartografia numerica e uso di GIS	1,1
	Alternative	a	Presenza di almeno un'alternativa progettuale	1,1
		b	Assenza di alternative	1
	Analisi costi-benefici	a	Analisi completa	1
		b	Analisi sommaria o assente	0,9

Nota: Gli onorari non comprendono i costi di indagini di campo, monitoraggi, prelievi ed analisi, nonché le relative relazioni di settore.

Per importi intermedi si procederà per interpolazione lineare.

(17) Il presente decreto è stato dichiarato illegittimo dal TAR del Lazio, sez. I, con sentenza 23 luglio 2002, n. 6552 e con sentenza 8 agosto 2002, n. 7067. Vedi, anche, il comma 12-ter dell'art. 17, L. 11 febbraio 1994, n. 109, aggiunto dall'art. 7, L. 1° agosto 2002, n. 166.

\*\*\*

### Tabella B5 - Onorario relativo ai piani particellari d'esproprio <sup>(18)</sup>

	Onorario (lire)
Per ciascuna partita catastale	106.000
Per ciascuna particella	40.000
Per la redazione del verbale di consistenza	139.000
Per ciascuna particella	29.000
Per ciascun fabbricato	149.000
Per ciascun frazionamento	1.800.000

(18) Il presente decreto è stato dichiarato illegittimo dal TAR del Lazio, sez. I, con sentenza 23 luglio 2002, n. 6552 e con sentenza 8 agosto 2002, n. 7067. Vedi, anche, il comma 12-ter dell'art. 17, L. 11 febbraio 1994, n. 109, aggiunto dall'art. 7, L. 1° agosto 2002, n. 166.

\*\*\*

### Tabella B6 - Onorario relativo alle attività di supporto al responsabile del procedimento <sup>(19)</sup>

ALIQUOTE PARZIALI PER ATTIVITÀ OMOGENEE	Riferimenti (D.P.R. n. 554/1999)	% Tab. B6
Pre progetto e fattibilità intervento	Art. 8 commi a, b, c,	30
Supervisione coordinamento e verifica alla progettazione: Preliminare, Definitiva, Esecutiva	Art. 8 commi e, f, o, p	15
Supervisione alla Direzione Lavori	Art. 8 commi l, r, t, v, y, z	10
Supervisione alla Sicurezza	Art. 8 commi n, u	5
Funzioni Amministrative	Art. 8 commi d, g, h, i, m, q, s, w	10
Validazione progetto	Artt. 46 e 47	30

## APPLICAZIONE ALIQUOTE:

- caso 1) Svolgimento delle attività all'interno della Amministrazione.

Si assume quale riferimento per la identificazione economica della prestazione del Responsabile del Procedimento l'importo fissato dall'Art. 18 della *L. n. 109 del 1994* pari a 1,5% dell'importo dei Lavori assunto per la parte relativa alle funzioni del Responsabile del Procedimento nella quota parte determinata dall'Amministrazione appaltante.

Quindi:

Prestazione Responsabile del Procedimento (attività interna all'amministrazione) =  $O_i$

$O_i = (\text{quota determinata dall'Amministrazione}) \times (1,5\% \times (\text{Importo Lavori}) \times (\text{Aliquote Tab. B6})$

- caso 2) Conferimento di incarico all'esterno per attività di supporto al Responsabile del Procedimento.

In questo caso si assume quale riferimento per la identificazione economica della prestazione del Responsabile del Procedimento l'importo delle competenze relativo all'intero incarico di Progettazione e Direzione Lavori per l'opera in questione, attribuendo, nel raffronto all'intera prestazione del Responsabile del Procedimento un ammontare pari al 25% delle prime.

Quindi:

Prestazione Responsabile del Procedimento - attività di supporto esterna all'amministrazione =  $O_e$

$O_e = 25\% (\text{onorario Progettazione e D.LL.}) \times (\text{Aliquote Tab. B6 per prestazioni svolte})$

### Nota bene:

per quanto attiene all'attività di Responsabile dei Lavori per la sicurezza, prevista dal *D.Lgs. n. 494/1996* e s.m.i, si precisa che le competenze sono state esposte a parte nella proposta di revisione di tariffa nella tabella *B2* cui si rimanda.

---

*(19) Il presente decreto è stato dichiarato illegittimo dal TAR del Lazio, sez. I, con sentenza 23 luglio 2002, n. 6552 e con sentenza 8 agosto 2002, n. 7067. Vedi, anche, il comma 12-ter dell'art. 17, L. 11 febbraio 1994, n. 109, aggiunto dall'art. 7, L. 1° agosto 2002, n. 166.*

\*\*\*\*\*